



51500-18

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Stefano Petitti

- Presidente -

Maurizio Giancesini

Mirella Agliastro

Massimo Ricciarelli

Alessandra Bassi

- Relatore -

Sent. n. sez. *2228*

CC - 11/10/2018

R.G.N. 25493/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Bevilacqua Gianluca, nato a Catanzaro il 21/11/1982

avverso l'ordinanza de 08 - 09/03/2018 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio;

uditi i difensori, avv. Maria Aiello e avv. Alfredo Gaito, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata per il riesame, ha rigettato il ricorso ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza del 15 febbraio 2018, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere in reazione all'incolpazione di partecipazione ad associazione finalizzata ad attività di narcotraffico ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1).

CAB

1.1. Il Tribunale del riesame ha preliminarmente evidenziato che, come si evince dal provvedimento genetico emesso dal Gip, il presente procedimento ha preso avvio a seguito dell'omicidio di Alessandro Morelli e quindi dall'arresto, in data 6 novembre 2014, di Marcello Amato. Il Collegio della cautela ha dunque rilevato come, dalle indagini svolte nel prosieguo (intercettazioni telefoniche ed ambientali, vari sequestri di narcotico e dell'ingente somma di 330.000 euro), dalle dichiarazioni rese da diversi acquirenti di stupefacenti nonché dal collaboratore di giustizia Santo Mirarti sia emersa l'esistenza di una struttura associativa composta dai membri della famiglia Amato e da altri soggetti, attiva sin dal 2006, dedita allo smercio di rilevanti quantitativi di cocaina e con diversi canali di approvvigionamento. Il Giudice *a quo* ha dunque dato conto della chiave di lettura seguita nell'ermeneusi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali poste a base del giudizio di gravità indiziaria (nelle quali venivano utilizzati termini convenzionali quali "pallina", "palla", "palla da 10", "palla da 50", ma anche termini espliciti come "50 dosi", "bustine" e "droga"); ha delineato il *modus operandi* della consorteria (secondo cui i contatti fra gli indagati ed i clienti venivano ridotti al minimo e si riducevano a semplici squilli telefonici; le schede dei telefoni in uso agli indagati venivano intestate a soggetti terzi; la sostanza veniva trasportata addosso ai familiari o le consegne venivano effettuate in auto in compagnia di moglie e figli minori); ha evidenziato come l'organizzazione avesse a disposizione una cassa comune, come comprovato dalle conversazioni captate a seguito del sequestro della somma di 330.000 euro, rinvenuta in un magazzino adibito a deposito di pneumatici; ha rimarcato la pervicacia del gruppo criminale che continuava l'attività di smercio di droga nonostante il sequestro della rilevante somma di denaro.

1.2. Delineato il contesto in cui si inserisce la condotta ascritta a Gianluca Bevilacqua detto "Felicé", il Tribunale ha ripercorso gli elementi valorizzati nella primigenia ordinanza coercitiva a carico del prevenuto e, precisamente, gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e l'annotazione di servizio relativa al controllo effettuato il 19 dicembre 2014 dai Carabinieri di Catanzaro. In tale occasione, i militari avevano intimato l'alt all'autovettura Lancia Y con a bordo Francesca Martelli e Gianluca Bevilacqua con il figlio di pochi mesi, l'auto aveva tuttavia forzato il posto di blocco ed era stata subito dopo rintracciata nei pressi con all'interno la sola Martelli ed il bambino, mentre Gianluca Bevilacqua si era allontanato. Sulla scorta del contenuto delle intercettazioni - in particolare del dialogo fra Damiano Amato e Fiore Bevilacqua *alias* "montanaro", padre di Gianluca - il Tribunale ha evinto che l'odierno ricorrente era riuscito a scappare con la sostanza stupefacente appena ritirata dall'Amato. Il Collegio ha poi

passato in rassegna il contenuto dell'intercettazione del 9 dicembre 2014 fra Damiano Amato e Fabio Buccino, da cui emergeva lo stato di morosità dell'indagato nei loro confronti in relazione alla somma di 2.800,00 euro. Ad ulteriore conferma del quadro indiziario, il Tribunale ha rilevato che – come già dato conto dal Gip – il collaboratore di giustizia Santino Mirarchi ha riferito che la famiglia Amato vendeva stupefacente alle famiglie rom nel quartiere "Pistoia" e, fra di esse, alla famiglia Bevilacqua, in particolare anche all'indagato Gianluca.


1.3. Indi, il Tribunale ha risposto alle deduzioni difensive mosse nel ricorso per riesame ed ha rilevato che: a) l'identificazione dell'imputato nel soggetto soprannominato "Felice" è certa alla luce della connessione temporale tra l'episodio di forzatura del posto di blocco del 19 dicembre 2014 ed il tenore delle conversazioni monitorate in immediata successione logico temporale ("Felice è scappato"); b) il contenuto delle intercettazioni attestante un rapporto di costante fornitura di stupefacente certificato anche dal debito di 2.800,00 euro; c) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Mirarchi, il quale ha identificato proprio in "Felice", figlio di Fiore, uno degli spacciatori abitualmente riforniti dalla famiglia Amato operativo nel quartiere "Pistoia" di Catanzaro.

1.4. In replica alla contestazione difensiva, il Tribunale ha delineato gli elementi dimostrativi dell'esistenza di una struttura organizzata dedita all'attività di narcotraffico quali: a) la continuità dell'attività di smercio; b) l'uniformità delle condotte e le modalità operative tese a ridurre al minimo il rischio di controllo da parte delle forze dell'ordine; c) la protrazione di esse per un arco temporale apprezzabile; d) la comune conoscenza dei luoghi di occultamento della sostanza da parte dei consociati; e) la disponibilità di basi logistiche all'interno dell'accampamento di Stretto Antico, ove il narcotico veniva occultato e suddiviso in dosi, e di un magazzino, ove veniva nascosta ingente somma di denaro poi sequestrata; f) l'esistenza di una cassa comune; g) la copertura delle spese legali per Marcello Amato; h) la ripartizione dei ruoli e la posizione di vertice di Marcello Amato, Damiano Amato e Fabio Buccino; i) il fatto che Marcello Amato continuasse a dare direttive per lo smercio e la gestione della cassa comune anche dal carcere; l) il senso di appartenenza al gruppo che emerge dalla partecipazione degli indagati alle sorti dell'Amato all'indomani del suo arresto. Ad ulteriore conforto, il Collegio ha ricordato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Santo Mirarchi che, nell'interrogatorio del 17 luglio 2016, ha riferito in merito all'esistenza dell'associazione sin dal 2006, all'organigramma di vertice della medesima (composto da Marcello, Damiano e Carmine Amato nonché da Fabio Buccino) ed al canale di approvvigionamento nella provincia di Reggio Calabria presso un soggetto noto con il nome di "Nicola".

1.5. Con specifico riguardo alla posizione di Gianluca Bevilacqua, il Tribunale ha rilevato come la gravità indiziaria circa l'intraneità dell'indagato nel consorzio criminale si desuma: a) dalla stabilità dei rapporti con Damiano Amato e Fabio Buccino; b) dal carattere fiduciario del loro rapporto dimostrato del sistema di cessione a credito, in virtù del quale Amato e Buccino accettavano la morosità di 2.800,00 euro del "Felice"; c) dalle reazioni di Damiano Amato e Fabio Buccino alla notizia del controllo di Gianluca Bevilacqua del 19 dicembre 2014 e quindi dalle rimostranze del padre Fiore Bevilacqua allorché si doleva del fatto che il figlio "Felice" fosse solito parlare con i "drogati" per telefono; d) dalle reazioni immediate di Buccino a seguito di tale episodio, là dove raccomandava ai sodali di comportarsi con maggiore circospezione ed assumeva una posizione di supporto in ordine alle iniziative giudiziarie da adottare nel caso concreto, chiedendo di portare all'avvocato una copia della "carta", al chiaro scopo di preservare intatto l'organigramma. Il Giudice distrettuale ha dunque evidenziato come la partecipazione del ricorrente all'organizzazione sia convalidata dalla frequentazione e dalla consapevole assistenza allo spaccio, dalla partecipazione agli incontri con altri sodali e dal concorso alla realizzazione degli scopi criminali concernenti l'attività di smercio dello stupefacente.

1.6. Il Collegio ha poi argomentato la ritenuta concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, stante la gravità dei fatti e la reiterazione nel tempo delle condotte, dando altresì atto della presunzione duplice di pericolosità e adeguatezza prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e rilevata l'inefficacia della misura degli arresti domiciliari, anche con lo strumento di controllo elettronico, ad assicurare un controllo costante ed assiduo ai fini della salvaguardia delle esigenze cautelari.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Gianluca Bevilacqua ha proposto ricorso avverso il provvedimento e ne ha chiesto l'annullamento per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari. In particolare, il ricorrente ha evidenziato come, dalle risultanze delle intercettazioni, non emergano elementi univoci gravemente indizianti della partecipazione dell'indagato alla consorteria criminale, là dove non v'è prova che, nell'unica occasione in cui egli avrebbe preso parte all'attività criminosa (in data 19 dicembre 2014), si trattasse effettivamente di una fornitura di sostanza stupefacente; come i giudici della cautela non abbiano indicato gli specifici elementi dimostrativi della cointeressenza del Bevilacqua nei presunti affari illeciti degli Amato, di tal che mancano gli elementi di stabilità e permanenza che devono connotare la partecipazione all'associazione per delinquere; come il collaboratore di giustizia Santo Mirarchi abbia indicato



Bevilacqua quale spacciatore, ma non come associato di alcun consorzio criminale. D'altra parte, la difesa evidenzia come il Tribunale non abbia circostanziato gli elementi dimostrativi dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari, trattandosi della partecipazione ad un fatto isolato risalente al 2014.

2.1. Nella memoria depositata in cancelleria, il difensore del Bevilacqua ha dedotto, quali motivi nuovi, la violazione di legge processuale per assenza dei presupposti della misura cautelare e deficit di motivazione con riguardo, per un verso, alla ritenuta intraneità del Bevilacqua nella consorteria criminale; per altro verso, alla stimata adeguatezza della sola custodia in carcere a fronteggiare le esigenze cautelari sussistenti nella specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di seguito esposti.

2. Deve essere preliminarmente rilevato come il corredo motivazionale posto a base della cautela sia immune da vizi di ordine logico o giuridico nella parte in cui il Tribunale ha ricostruito il contesto criminale in cui si inserisce l'incolpazione a carico del Bevilacqua e, soprattutto, là dove ha dato conto dell'esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico facente capo alla famiglia Amato. Altrettanto scevro da vizi motivazionali coltivabili in questa Sede è il provvedimento nella parte in cui si è ritenuta corretta l'identificazione del ricorrente nel soggetto denominato nelle captazioni "Felicé". Come si evince dalla lettura congiunta dell'ordinanza coercitiva genetica e dell'ordinanza resa all'esito del giudizio ex art. 309 cod. proc. pen. sopra sunteggiata nel ritenuto in fatto, i Giudici della cautela hanno invero argomentato la gravità indiziaria in ordine all'esistenza della compagine associativa e l'identificazione del prevenuto con solido ancoraggio alle plurime emergenze processuali e con un ragionamento scevro da illogicità manifesta, pertanto non esente da censure nel giudizio di legittimità.

3. A conclusioni diverse si deve pervenire quanto alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla contestata intraneità del Bevilacqua nella *societas sceleris*.

3.1. Giova rilevare preliminarmente come, secondo la contestazione posta a base della cautela e la ricostruzione storico fattuale compiuta dai giudici del merito cautelare, all'indagato sia contestata la partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 74 della legge sugli stupefacenti con lo specifico ruolo di "stabile acquirente" di cocaina dalla famiglia Amato.



3.2. Con riguardo a tale figura, deve essere rammentato che, come questa Corte regolatrice ha più volte affermato, la veste di partecipe ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015 - dep. 2016, Nappello, Rv. 265764). Non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità degli scopi personali, né la diversità dell'utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (*ex multis* Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio e altri, Rv. 251574; Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Abbondanza e altri, Rv. 257991).

Nondimeno – come si è già condivisibilmente precisato in altri arresti –, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile riconducibile all'*affectio societatis*, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica – attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale – che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881). Ne discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dello stabile acquirente di droga, il giudice è tenuto ad assolvere all'onere di motivazione con una particolare accuratezza ed attenzione in considerazione della peculiarità della posizione del soggetto che si trova "fisiologicamente" – in quanto controparte di un sinallagma contrattuale – ad essere portatore di un interesse economico contrapposto rispetto a quello dell'organizzazione criminale: la ritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflitto d'interessi, sia ravvisata e dunque argomentata la coscienza e volontà del singolo di assicurare, mediante l'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e, dunque, alla permanenza in vita della *societas sceleris*.

3.3. A tali coordinate ermeneutiche non si sono conformati i decidenti del merito cautelare, là dove hanno ritenuto integrato il requisito di cui all'art. 273 cod. proc. pen. in ordine alla partecipazione da Bevilacqua all'associazione per delinquere finalizzata all'attività di narcotraffico sulla base di evidenze d'indagine

di per sé non univocamente conducenti in tale senso nonché sulla scorta di considerazioni assertive (v. pagine 11 - 12 dell'ordinanza impugnata).

Ritiene invero la Corte che la circostanza che Gianluca Bevilacqua risulti coinvolto nell'episodio di acquisto/ritiro/trasporto di sostanza del 19 dicembre 2014 ed abbia in precedenza acquistato dalla famiglia Amato altra sostanza stupefacente, per il corrispettivo di 2.800,00 euro (per vero non rilevante, trattandosi di merce costosa), se può stimarsi sintomatico dello svolgimento non occasionale di un'attività di smercio di narcotici, autonoma e rivolta alla soddisfazione di propri interessi economici e commerciali, di per sé non dimostra la partecipazione al gruppo criminale, che presuppone un consapevole e volontario contributo alla realizzazione degli scopi di tutta la consorteria.

D'altra parte, il Tribunale ha valorizzato a sostegno della ritenuta intraneità la stabilità dei rapporti con Damiano Amato e Fabio Buccino e l'affidamento da essi riposto verso Gianluca Bevilacqua (là dove acconsentivano a rifornirlo nonostante il debito che egli aveva nei loro confronti), circostanze munite di valenza ambivalente ed interpretabili non solo – come appunto hanno fatto i giudici catanzaresi – quale indicatore dell'adesione di quest'ultimo al *pactum sceleris*, ma anche – e semplicemente – in ragione di una mera relazione interpersonale fra il fornitore e l'acquirente riportabile ad uno schema solo concorsuale e non associativo.

Ancora, la valorizzata reazione di Damiano Amato e Fabio Buccino alla notizia del controllo di Gianluca Bevilacqua e le raccomandazioni alla cautela da loro date agli altri sodali non possono ritenersi univocamente dimostrative della partecipazione di quest'ultimo alla compagine associativa, potendo – altrettanto plausibilmente – spiegarsi alla luce del timore che tale episodio potesse mettere in pericolo la loro sicurezza e la solidità della *societas sceleris*. Allo stesso modo, anche il rimprovero mosso da Fiore Bevilacqua per al comportamento poco cauto del figlio (perché era solito parlare al telefono con i "crogat") è dato di per sé neutro ai fini della partecipazione dell'indagato al gruppo criminale.

Infine, nell'ordinanza impugnata – e per vero neanche in quella genetica – non risultano essere stati illuminati gli esatti termini dei generici riferimenti alla frequentazione del Bevilacqua dei sodali, alla sua assistenza allo spaccio ed alla partecipazione ad incontri con altri partecipi, così da poterne apprezzare la valenza quale indicatore della partecipazione alla vita associativa ed alla realizzazione degli scopi criminali concernenti l'attività di smercio dello stupefacente.

4. Tirando le fila delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata in ordine alla ritenuta integrazione della gravità indiziaria



quanto alla partecipazione di Gianluca Bevilacqua all'associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata per il riesame, per nuovo esame sul punto.

4.1. Nel giudizio di rinvio, il Collegio calabrese dovrà tenere conto del principio di diritto sopra enunciato nel paragrafo 3.2 e, di conseguenza, illustrare gli elementi dimostrativi dell'adesione del Bevilacqua alla *societas sceleris* e precisamente della possibilità di qualificare la relazione intercorsa fra il medesimo ed i suoi fornitori di stupefacente, anziché quale rapporto sinallagmatico contrattuale *inter partes*, quale consapevole e volontaria attuazione del programma associativo e cooperazione alla permanenza in vita del consorzio criminale.

4.2. L'annullamento in punto di gravità indiziaria assorbe la doglianza concernente le esigenze cautelari.

P.Q.N.


annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma l'11 ottobre 2018

Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Stefano Petitti

